

concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 2 (due) allievi ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
- VISTA** la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità determinanti l'inidoneità al servizio militare, ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;

- RAVVISATA** la necessità di indire per l'anno 2012 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 2 (due) allievi ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici;
- RAVVISATA** altresì l'opportunità che venga svolta una prova scritta di selezione da parte di tutti i concorrenti e che alle successive prove di efficienza fisica venga ammesso un numero di concorrenti non superiore a 15 (quindici) volte quello dei posti messi a concorso;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 2 (due) allievi ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero di posti disponibili potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se sarà necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale.

Articolo 2

Requisiti

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i giovani che:
 - a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopracitato;
 - b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
 - c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90;
 - d) godono dei diritti civili e politici;
 - e) hanno, se minorenni il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore;
 - f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a

seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

- g) non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
 - h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - k) hanno tenuto condotta incensurabile;
 - l) non hanno tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.
 3. L'ammissione dei vincitori al corso nonché le nomine di cui al successivo articolo 13, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso di pilotaggio, del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalità previste dalla vigente normativa.
 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo articolo 3, comma 1, lettera c) e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a guardiamarina pilota di complemento.

Articolo 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, che costituisce anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del concorso, la ferma di anni dodici, dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e compilata a penna in stampatello, ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica, avendo cura di prestare attenzione alle note in calce al modello stesso. Il modello di domanda è disponibile anche nel sito internet www.difesa.it/concorsi. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno allegare alla stessa l'atto di assenso riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di tale atto determinerà l'esclusione dal concorso;

- b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il rigetto della stessa. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda è minorenni dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
- c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale: a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno è festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. Il concorrente dovrà aver cura di conservare copia della domanda e la ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.

I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalità suindicate, far vistare la stessa dal Comando del reparto/ente di appartenenza.

I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero per motivi di servizio/lavoro, potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite dell'Autorità diplomatica o consolare, ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne curerà l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato.

Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorità competente, che dovrà essere esibita all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.

2. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) la residenza;
- c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell'eventuale indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovrà inoltre segnalare tempestivamente a mezzo telegramma, fax (n. 0586/238222) o e-mail (marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) all'Accademia navale - Ufficio concorsi - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto gli obblighi militari;
- e) il proprio stato civile e gli eventuali figli a carico;
- f) di godere dei diritti civili e politici;
- g) il titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione al concorso e la data di conseguimento, l'indicazione del nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero deve documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- h) di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa. In caso contrario dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Si dovrà impegnare, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della domanda fino alla nomina a guardiamarina pilota di complemento;
- i) di aver tenuto condotta incensurabile;
 - j) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - k) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio deve indicare la data di inizio del servizio, il grado rivestito, la posizione di stato e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio (in tal caso le comunicazioni inerenti al concorso sono inviate per il tramite del Comando di appartenenza che deve notificarle all'interessato); se già collocato in congedo, le date di inizio e fine servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione viene incorporato in un reparto/ente di qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato deve tempestivamente comunicare, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - anticipando a mezzo fax al numero 0586/238222, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo;
 - l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, né di essere stato dimesso dai corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato o Forze armate estere perché giudicato inidoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;
 - m) l'eventuale possesso di titoli di merito utili alla valutazione di cui al successivo articolo 11;
 - n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
 - o) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente con conseguente perdita del grado;
 - p) di accettare, se ammesso al corso, l'obbligo di permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma previsto al precedente articolo 1, comma 1;
 - q) soltanto se concorrente residente all'estero:
 - 1) l'ultima residenza in Italia (comune, provincia, codice di avviamento postale, indirizzo, numero civico);
 - 2) l'ultima data di espatrio;
 - r) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
 - s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - t) se alla domanda di partecipazione allega, elencandoli in caso affermativo, documenti e/o dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando dell'Accademia navale può chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A del presente decreto.

Articolo 4

Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza

1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) prova di lingua inglese;
 - d) accertamenti psico-fisici;
 - e) accertamenti attitudinali;
 - f) accertamento dell'idoneità psico-fisica al volo;
 - g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) il concorrente deve esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 12, comma 3 (presumibilmente entro il mese di luglio 2012), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono già alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.

Articolo 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo di stato maggiore in servizio permanente di grado non inferiore a contrammiraglio, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore in servizio permanente;
 - c) un sottufficiale della Marina militare con il grado di primo maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione esaminatrice si avvarrà del supporto di personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della difesa istruttore di educazione fisica, nonché di personale abilitato alla somministrazione ed alla correzione della prova di lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione ed alla correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni.

4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Il suddetto personale dovrà essere diverso da quello che ha fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.

La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni. Anche detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 3.

Articolo 6

Prova scritta di selezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova scritta di selezione, che avrà luogo presso il Centro di selezione della Marina militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina 1 - 60127 Ancona - presumibilmente dal 19 al 20 gennaio 2012.

Il diario di detta prova, ovvero l'eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima, sarà reso noto con avviso da pubblicare nella gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale del 13 gennaio 2012. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa gazzetta ufficiale tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno, senza attendere alcun preavviso, presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova muniti della copia della domanda di partecipazione, della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la medesima domanda e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonché portare al seguito una penna biro ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 120 (centoventi) quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacità intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacità intellettive e di

ragionamento e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) renderà note ai concorrenti durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.

4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di selezione, che saranno affissi all'albo dell'Accademia navale a cura dell'Ufficio concorsi, contribuiranno alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12.
5. Al termine della prova scritta di selezione la commissione esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formerà una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle successive prove di efficienza fisica e di lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine della predetta graduatoria, 30 (trenta) concorrenti. Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella predetta graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta da parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica. I militari in servizio riceveranno messaggio telegrafico che sarà notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza. L'elenco degli ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
7. Ai rimanenti concorrenti non sarà inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/217052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel.: 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 7

Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese

1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese si svolgeranno presso l'Accademia navale, presumibilmente nel mese di febbraio 2012 con le modalità rese note da parte del Comando dell'Accademia navale nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio di posta elettronica di convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia navale.
2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, dovranno portare al seguito il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato dai medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato comporterà l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).

3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica:
 - a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, darà luogo all'attribuzione di un punteggio con le modalità riportate nella tabella in allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
 - c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente può scegliere il ritmo a lui più consono ed indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova sarà considerata superata se il concorrente effettua almeno 4 trazioni. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo in tutte le predette prove. In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione esaminatrice, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test, che consisterà in un accertamento di "listening" ed in uno di "reading", si intenderà superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
L'esito di ciascuno dei due accertamenti è comunicato seduta stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione del test di lingua inglese e delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 8

Accertamenti psico-fisici

1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente articolo 7, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina 1 - 60127 Ancona - presumibilmente nel mese di marzo 2012 con le modalità rese note da parte del Comando dell'Accademia navale nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio di posta elettronica di convocazione.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di selezione della Marina militare di Ancona dovranno consegnare i seguenti documenti:
 - a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie

pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, ovvero, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente se il concorrente, risultato idoneo agli accertamenti attitudinali, è ammesso all'accertamento dell'idoneità psico-fisica al volo di cui al successivo articolo 10;

- b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;
- c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
 - 10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV.

E' altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

- d) certificato, conforme all'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasia a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;
- e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;
- f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari:
 - 1) velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
 - 2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
 - 3) filtro 70 hertz più filtro di rete;
 - 4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
 - 5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

- g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 - 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai cinque giorni lavorativi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;

- 2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
- h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. Tale documento dovrà essere portato al seguito all'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quello di cui alla lettera a), comporterà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari e, quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia conforme e, al termine degli accertamenti sanitari, verranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b):
- a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validità;
 - b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
 - c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente protocollo diagnostico:
 - 1) visita cardiologica, ECG;
 - 2) visita oculistica;
 - 3) visita odontoiatrica;
 - 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - 5) visita psichiatrica con test e colloquio;
 - 6) visita ortopedica;
 - 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - 8) analisi completa delle urine con esame del sedimento.
 - 9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol;

- 10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà idoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- 11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto;
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare, la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98; distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65;
 - b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale. L'accertamento allo stato refrattivo, se occorre, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva è saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non devono essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicura la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
8. Saranno giudicati idonei al servizio quali allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare i concorrenti cui è stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
- | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 8;
 - "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare", con indicazione del motivo.
10. I giudizi riportati negli accertamenti sanitari sono definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno esclusi dal concorso. Gli stessi potranno, tuttavia, far pervenire, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica e con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (0586/238222), al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - specifica istanza

corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione verrà valutata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.

11. L'Ufficio concorsi dell'Accademia navale non prenderà in considerazione istanze prive della prevista documentazione o corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel precedente comma o pervenute oltre i termini perentori sopra indicati.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.

In caso di accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte del Comando dell'Accademia navale e il giudizio circa l'idoneità psico-fisica sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d).

I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che avranno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

12. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, invieranno i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 9

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con riferimento alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina militare" entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolerà nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
 - a) area "stile di pensiero": analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
 - b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;
 - c) area "produttività e competenze gestionali": livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
 - d) area "motivazionale": bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sarà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto della seguente scala di valori:
 - a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
 - b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
 - c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
 - d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
 - e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.

3. La commissione assegnerà un punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporterà un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure pur non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero sarà insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
5. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - "idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento";
 - "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
 Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 10

Accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 riceveranno da parte del Comando dell'Accademia navale raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica recante le modalità di convocazione presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti, presumibilmente nel mese di aprile 2012, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea. Gli stessi dovranno portare al seguito l'esame radiografico di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a).
2. Il competente Istituto medico legale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - "idoneo ai servizi di navigazione aerea quale allievo ufficiale pilota di complemento";
 - "inidoneo ai servizi di navigazione aerea quale allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
 L'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222). Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Gli stessi potranno, tuttavia, far pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (0586/238222), al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - per il successivo inoltro alla commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello degli accertamenti sanitari effettuati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare, specifica istanza corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
3. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo. In caso di accoglimento dell'istanza da parte della commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, i concorrenti riceveranno da parte del Comando dell'Accademia navale formale comunicazione di convocazione ad ulteriori accertamenti sanitari per l'idoneità

psico-fisica ai servizi di navigazione aerea presso la suddetta commissione sanitaria d'appello. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa di forza maggiore, il giorno e l'ora stabiliti per gli ulteriori accertamenti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti per l'idoneità psico-fisica ai servizi di navigazione aerea dovrà intendersi confermato.

4. Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica ai servizi di navigazione aerea dei concorrenti di cui al precedente comma 3 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla predetta commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti o, se necessario, a seguito degli ulteriori accertamenti disposti.
5. Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica ai servizi di navigazione aerea di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 11

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
 - brevetto di pilota commerciale: 10 punti;
 - licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia (in carta semplice) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale per l'Aviazione civile (ENAC).

Articolo 12

Graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito formata in base alla media ponderata dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i pesi a fianco di ciascuno riportati:
 - a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
 - b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
 - c) punteggio dell'accertamento "listening" della prova di lingua inglese: 1,5;
 - d) punteggio dell'accertamento "reading" della prova di lingua inglese: 1,5.
 Alla media così calcolata sarà aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 11.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che i

concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, è preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. La graduatoria di merito sarà approvata dalla Direzione generale per il personale militare con decreto dirigenziale e pubblicata nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale. Inoltre sarà pubblicata nel foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it/concorsi. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.
4. Il Comando dell'Accademia navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso, sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni dei posti rimangono scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.
5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio aereo sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel foglio d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste alla Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Articolo 13

Svolgimento del corso

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 12 saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilità ad ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonché del certificato di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento.

5. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di ottobre 2012, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
 - a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il grado di comune di 2^a classe allievo ufficiale pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia navale;
 - b) gli stessi saranno promossi comuni di 1^a classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
 - c) al termine dei corsi, i sergenti di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a guardiamarina di complemento.
7. La Direzione generale per il personale militare, su proposta dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare, ha facoltà di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
 I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodicennale contratta all'inizio del corso.
 Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai graduati e dai militari di truppa delle Forze armate, se non conseguiranno la nomina a guardiamarina pilota di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
 Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai graduati e dai militari di truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive, eventualmente sottoscritte e allegate alla domanda di partecipazione, dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia navale:
 - il certificato generale del casellario giudiziale;
 - il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Articolo 15

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1^a classe, a sergente di complemento o a guardiamarina di complemento, se il difetto dei prescritti requisiti verrà accertato durante l'iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine.
3. La Direzione generale per il personale militare potrà, inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o per scarso rendimento tecnico-professionale.

Articolo 16

Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

1. I guardiamarina piloti di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di sottotenente di vascello ai sensi dell'articolo 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalità di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
- a) il Comandante dell'Accademia navale;
 - b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente articolo 3, comma 1;
 - c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, viene pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)